

Green pass: reintegrato lavoratore senza

«Sentenza Passerini»

25 Novembre 2021

Daide Ramaioli

Il mondo giornalistico l'ha già battezzata "Sentenza Passerini", in virtù del suo valore simbolico, ma tecnicamente non è ancora una sentenza. È un provvedimento cautelare provvisorio: **un decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 669-sexies del Codice di procedura civile.**

L'esigenza di celerità di tale misura, possibile solo in casi di eccezionale necessità e urgenza, permette al giudice di emettere un decreto sull'istanza presentata *inaudita altera parte*. Ai sensi della norma, **il principio del contraddittorio può subire una deroga provvisoria** (art. 669-sexies, c. 2 c.p.c.) giustificata dalla necessità di provvedimenti immediati, a tutela di interessi che non possono attendere i tempi ordinari del processo civile.

«Sentenza Passerini», il decreto del Giudice del Lavoro di Velletri

Con decreto motivato, il 22 novembre 2021 il **Giudice del Lavoro di Velletri ha ordinato «l'immediata ricollocazione della ricorrente» sprovvista di Green pass presso la sede lavorativa e «l'erogazione dello stipendio a far data dalla notifica del presente provvedimento».**

Il provvedimento provvisorio è stato pronunciato **«considerata la rilevanza costituzionale dei diritti compromessi (dignità personale, dignità professionale, ruolo alimentare dello stipendio)»** e, nondimeno, **«considerato che la sospensione dal lavoro può costituire solo l'extrema ratio e evento eccezionale in una azienda medio grande».**

Righe chiare e inequivocabili, che si prestano a divenire la spada di Damocle pendente sulla validità delle recenti misure normative. Interessante, a tal proposito, la sottolineatura della rilevanza costituzionale degli interessi compromessi.

«Sentenza Passerini», per l'avvocato è un «provvedimento storico»

L'avvocato Torriero che ha assistito la ricorrente Adele Passerini ha dichiarato a Romait.it: **«È un provvedimento storico perché è la prima riassunzione di un sanitario sprovvisto di Green Pass. Certamente – afferma – pone la giurisprudenza davanti a una riflessione.»**

Il decreto del Giudice del Lavoro di Velletri ha guadagnato il centro del dibattito, e pone al mondo giuridico un interrogativo: quale sarà la posizione della giurisprudenza dinanzi all'audacia delle ultime scelte legislative?

Il 22 novembre 2021, dal Tribunale di Velletri, è giunta una prima risposta. Non definitiva, ma eloquente.

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
